



Bundesamt für Landwirtschaft
Office fédéral de l'agriculture
Ufficio federale dell'agricoltura
Uffizi federal d'agricoltura

Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna
Telefono 031 322 25 11, Fax 031 323 02 63
E-Mail: rene.weber@blw.admin.ch
Internet: <http://www.blw.admin.ch>

Berna, 28 marzo 2002

Segreteria 031 322 26 55
N. diretto 031 322 26 56
Riferimento 902.1-02 / wbr/ stc

Ai Servizi cantonali preposti
ai miglioramenti strutturali

C I R C O L A R E 5/2002

Applicazione dell'ordinanza sulla qualità ecologica¹ (OQE) nell'ambito dei miglioramenti strutturali, segnatamente delle migliori integrali

Gentili Signore, egregi Signori

Il 1° maggio 2001 è entrata in vigore l'ordinanza sulla qualità ecologica (detta di seguito OQE). Essa mira principalmente a conservare e favorire la varietà naturale delle specie. A tale scopo la Confederazione promuove, mediante aiuti finanziari, superfici di compensazione ecologica di qualità biologica superiore e l'interconnessione di superfici di compensazione ecologica sulla superficie agricola utile.

A seconda della capacità finanziaria dei Cantoni, l'entità degli aiuti finanziari della Confederazione destinati ai contributi per la qualità ecologica versati dai Cantoni ammonta al 70 – 90 per cento dei contributi stessi. Sono computabili i contributi versati ai gestori fino a:

- 500 franchi per ettaro di superficie di compensazione ecologica e anno per la qualità biologica;
- 500 franchi per ettaro di superficie di compensazione ecologica e anno per l'interconnessione;
- 20 franchi per albero da frutto ad alto fusto nei campi e anno per la qualità biologica.

I contributi per la qualità e per l'interconnessione sono cumulabili. Sono concessi agli agricoltori come supplemento ai contributi di cui all'ordinanza sui pagamenti diretti² (OPD). L'OQE si basa sul principio della libera volontà e tutti i provvedimenti relativi alla OQE sono reversibili.

Per quanto concerne l'interconnessione di superfici di compensazione ecologica, i principi ed i presupposti per il sostegno dei miglioramenti strutturali giusta gli articoli 87 e 88 della legge sull'agricoltura³ (LAgr) sono conformi agli obiettivi dell'OQE. I provvedimenti previsti in un

¹ OQE, RS 910.14

² OPD, RS 910.13

³ LAgr, RS 910.1



progetto di miglioramento strutturale vanno opportunamente coordinati con l'OQE. Occorre inoltre adempiere le esigenze minime cantonali previste dall'OQE. Questa procedura consente di ottimizzare il promovimento auspicato della diversità della flora e della fauna e, nel contempo, ai gestori di ricevere contributi supplementari per la cura della superficie agricola utile.

L'applicazione dell'OQE nei progetti di miglioramento strutturale è indicata essenzialmente per le miglorie integrali. Vigono i seguenti presupposti:

- il Cantone in oggetto attua con propri standard le esigenze minime per l'interconnessione di cui all'allegato 2 dell'OQE e l'UFAG dà la sua approvazione;
- il concetto di interconnessione di un progetto di miglioramento strutturale è approvato dal competente servizio cantonale.

Per l'applicazione dell'OQE nell'ambito delle miglorie integrali vengono individuate **tre categorie**:

1 Miglorie integrali concluse

Nel quadro di miglorie integrali meno recenti che risalgono al dopoguerra, in parte sono stati impiantati soltanto pochi elementi ecologici quali siepi, piccoli corsi d'acqua o altri biotopi. Per i progetti di interconnessione relativi a tali comprensori, com'è il caso per tutti gli altri comprensori privi di miglorie integrali, va seguita la procedura prevista dall'OQE.

Nel quadro delle miglorie integrali più recenti ("miglorie moderne") sono già stati impiantati ed interconnessi molteplici elementi ecologici. Essi sono generalmente indicati in un piano del paesaggio e assicurati dal piano giuridico con la trascrizione nel piano regolatore oppure con l'iscrizione nel Registro fondiario o con l'assegnazione della proprietà alla comunità. Per la documentazione dello "stato iniziale" possono essere utilizzate le basi del piano già esistenti. Esse devono illustrare lo stato iniziale degli elementi di compensazione ecologica nonché gli altri elementi del paesaggio. Al fine di mostrare la relazione con una possibile interconnessione, se del caso, devono essere inclusi anche elementi esterni alla superficie agricola utile o al comprensorio della migloria integrale.

In virtù dell'allegato 2 dell'OQE, devono essere definiti gli obiettivi in vista del promovimento della diversità della flora e della fauna. Nel fissare lo "stato auspicato", vanno di regola pianificate soltanto le superfici di compensazione ecologica flessibili e reversibili dell'azienda agricola, in modo da completare ragionevolmente gli elementi di compensazione durevoli della migloria integrale. In base allo "stato auspicato" possibilmente tutte le superfici di compensazione ecologica devono beneficiare di contributi supplementari per l'interconnessione, ossia gli elementi durevoli e quelli flessibili. Nel disporre gli elementi flessibili, la possibilità di prova che le esigenze ecologiche sono rispettate fornita da più aziende (art. 12 OPD) può rappresentare una semplificazione.

La prestazione di consulenza nell'ambito dei progetti di interconnessione, di cui al punto 5 della circolare 1 dell'UFAG / UFAFP del 5 ottobre 2001 (in allegato), può essere finanziata dall'UFAG e la competenza in merito spetta allo Stato maggiore della ricerca. I contributi ai sensi dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali⁴ (OMSt) per l'acquisto dei dati di base e le inchieste in relazione con i miglioramenti strutturali sono concessi soltanto se esiste una relazione con ulteriori miglioramenti strutturali. La competenza in merito spetta alla Divisione Miglioramento delle strutture (DMS) dell'UFAG. I contributi non sono cumulabili.

⁴ OMSt, RS 913.1

Per quanto riguarda l'adempimento delle esigenze poste alla qualità biologica, ogni agricoltore ne è direttamente responsabile. Il contributo supplementare può essere concesso anche per siepi, boschetti campestri e rivieraschi nonché per gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi.

2 Migliorie integrali in corso

Gli obiettivi dell'OQE in questo caso vanno applicati nella procedura in corso. Generalmente sono necessari soltanto alcuni adeguamenti al fine di adempiere le condizioni previste dalla OQE per un progetto d'interconnessione. I lavori di progettazione complementari hanno diritto a contributi in base all'aliquota della miglioria integrale in corso. A tal proposito è necessario il tempestivo consenso della DMS.

Per l'obbligo di manutenzione e gestione degli elementi durevoli è determinante l'art. 38 OMSt, per le superfici fissate contrattualmente l'OQE.

3 Nuove miglorie integrali

In virtù dell'art. 88 lett. b LAgr, le miglorie integrali sono sostenute se promuovono la compensazione ecologica e l'interconnessione di biotopi. Per i motivi precedentemente citati l'applicazione delle esigenze minime cantonali poste all'interconnessione di superfici di compensazione ecologica è opportuna seppur facoltativa. Tuttavia, di regola, l'aliquota massima di contributo supplementare di 4 punti percentuali giusta l'art. 17 cpv. 1 OMSt può essere concessa soltanto se oltre ai criteri menzionati nell'allegato 2 del commento e delle istruzioni concernenti l'OMSt vengono rispettati pure i criteri dell'OQE. La prova che questi criteri sono rispettati dev'essere fornita prima dell'emanazione della decisione di principio e può essere compresa nelle tappe di base.

Conclusioni

Nel quadro di progetti di miglioramenti strutturali, segnatamente per quanto concerne le miglorie integrali, si raccomanda di applicare i principi dell'OQE in relazione all'interconnessione delle superfici di compensazione ecologica. Di ciò beneficiano i proprietari di fondi grazie a contributi per i progetti più elevati, i gestori grazie a contributi di superficie più elevati, nonché la natura e l'ambiente grazie a condizioni ottimali per conservare e favorire la varietà naturale delle specie. Le "miglurie moderne" sono validi presupposti per il rispetto delle condizioni dell'OQE.

Ringraziando dell'attenzione, porgiamo distinti saluti.

Ufficio federale dell'agricoltura

Divisione principale Pagamenti diretti e strutture
Divisione Miglioramento delle strutture, Il Capo

Ferdinand Helbling

Allegati: Circolare 1 dell'UFAG / UFAFP del 5 ottobre 2001 ai Servizi cantonali d'agricoltura e ai Servizi cantonali di protezione della natura e del paesaggio concernente l'esecuzione dell'ordinanza sulla qualità ecologica, con allegati 1 – 5

Legislazione: Ricapitolazione dei collegamenti alle principali leggi ed ordinanze sul sito Internet CSBF – VLKS:
<http://www.miglioramenti.ch/i/gesetze.html>

Persone di contatto: René Weber, Divisione Miglioramento delle strutture,
Sezione Bonifiche fondiari
tel. 031 322 26 56; e-mail: rene.weber@blw.admin.ch

Christina Blank, Divisione Pagamenti diretti,
Sezione Pagamenti diretti ecologici
tel. 031 322 47 68; e-mail: christina.blank@blw.admin.ch

Anton Stöckli, Stato maggiore della ricerca UFAG
tel. 031 322 25 17; e-mail: anton.stoeckli@blw.admin.ch

Destinatari interni: Esperti DMS, blk, wid, stk

Copia UFAFP, Divisione Natura e paesaggio